

Prato, 10 Marzo 2023

**Lettera informativa n. 12/2023**

**Marco Badiani**  
*Ragioniere Commercialista*  
*Revisore Contabile*

**Pierluigi Coppini**  
*Ragioniere Commercialista*  
*Revisore Contabile*

**Giulia Massari**  
*Dottore Commercialista*  
*Revisore Contabile*

**Simona Sguanci**  
*Dottore Commercialista*  
*Revisore Contabile*

**Vinicio Vannucchi**  
*Dottore Commercialista*  
*Revisore Contabile*

**A TUTTI I CLIENTI**

**LORO SEDI**

**OGGETTO:**

**SUPPLEMENTO**

**Speciale conversione**

**Decreto Milleproroghe**

*Le notizie contenute nella presente lettera hanno carattere puramente informativo e non contengono dettagli necessari per assumere decisioni applicative*

### SPECIALE conversione Decreto Milleproroghe


Il D.L. 198/2022, c.d. Milleproroghe, è stato convertito, con modifiche, dalla L. 14/2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2023. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse.

Articolo	Contenuto
Articolo 3, comma 1	<b>Dichiarazione Imu</b> Viene modificato l'articolo 35, comma 4, D.L. 73/2022, rinviando ulteriormente il termine di presentazione della dichiarazione Imu per l'anno 2021, al 30 giugno 2023.
Articolo 3, comma 2	<b>Divieto fatturazione elettronica prestazioni sanitarie</b> Viene modificato l'articolo 10-bis, D.L. 119/2018, prorogando al 2023 il divieto di emissione della fattura elettronica da parte dei soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria.
Articolo 3, comma 3	<b>Comunicazione dati Sts</b> Viene modificato l'articolo 2, comma 6- <i>quater</i> , D.Lgs. 127/2015, posticipando al 1° gennaio 2024, il termine a decorrere dal quale i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, dovranno adempiere all'obbligo esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria, attraverso il registratore telematico.
Articolo 3, comma 8	<b>Sospensione ammortamento soggetti no Ias adopter</b> Intervenendo sull'articolo 60, comma 7- <i>bis</i> , D.L. 104/2020, viene estesa all'esercizio 2023 la facoltà di non effettuare fino al 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.
Articolo 3, comma 9	<b>Deroghe al codice civile in materia di riduzione del capitale</b> Intervenendo sull'articolo 6, comma 1, D.L. 23/2020, viene estesa alle perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2022, la deroga all'applicazione delle regole di cui agli articoli 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482- <i>bis</i> , commi 4, 5 e 6, e 2482- <i>ter</i> , cod. civ.. Rimane invece inalterato l'obbligo dell'organo amministrativo di notificare i soci nel caso di conseguimento di perdite di esercizio. Parimenti, per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2022, non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale prevista agli articoli 2484, n. 4, e 2545- <i>duodecies</i> , cod. civ..
Articolo 3, comma 10- <i>quinquies</i>	<b>Sospensione termini "prima casa"</b> Viene stabilita la sospensione dei termini previsti dalla nota II- <i>bis</i> all'articolo 1, Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 131/1986 e del termine previsto dall'articolo 7, L. 448/1998, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 ottobre 2023. Viene previsto che sono fatti salvi gli atti notificati dall'Agenzia delle entrate al 28 febbraio 2023, data di entrata in vigore della legge di conversione, emessi per il mancato rispetto dei



*Professionisti Associati*  
Prato

	termini sospesi di cui sopra e non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Articolo 3, comma 10- <i>sexies</i>	<b>Differimento al 31 marzo 2023 dei termini per la pubblicazione delle addizionali regionali</b> Per le Regioni in cui siano state indette le elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio regionale alla data del 31 dicembre 2022, il termine per la pubblicazione delle aliquote relative alle addizionali regionali, previsto dall'articolo 50, comma 3, secondo periodo, D.Lgs. 446/1997, limitatamente alle aliquote applicabili per l'anno di imposta 2023, è differito al 31 marzo 2023. Tali Regioni, entro il 13 maggio 2023, provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale Irpef, prevista dall'articolo 50, comma 3, quarto periodo, D.Lgs. 446/1997, ai fini della pubblicazione nel sito <i>internet</i> del Dipartimento delle Finanze.
Articolo 3, comma 10- <i>octies</i>	<b>Comunicazione cessione crediti entro il 31 marzo 2023</b> Limitatamente alle spese sostenute nel 2022 e alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, la comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito relative agli interventi eseguiti sia sulle singole unità immobiliari, sia sulle parti comuni degli edifici, ex articolo 121, D.L. 34/2020, deve essere trasmessa all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023.
Articolo 3, comma 10- <i>novies</i>	<b>Prorogato al 31 marzo 2023 l'invio dei dati relativi agli interventi condominiali</b> Limitatamente alle spese sostenute nel 2022 per interventi effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, il termine per la trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti individuati dall'articolo 2, D.M. 1° dicembre 2016, dei dati di cui all'articolo 16- <i>bis</i> , comma 4, D.L. 124/2019, è prorogato al 31 marzo 2023.
Articolo 3, comma 10- <i>undecies</i>	<b>Proroga assemblee a distanza</b> Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 3, comma 1, D.L. 228/2021, sono prorogate al 31 luglio 2023, le previsioni di cui all'articolo 106, comma 7, D.L. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia) con cui è consentita la possibilità di procedere, in sede assembleare al voto per via elettronica o per corrispondenza, nonché a prevedere lo svolgimento dell'assemblea, mediante mezzi di telecomunicazione, senza dover prevedere la presenza nel medesimo luogo di presidente, segretario o del notaio. Viene sempre prorogata al 31 luglio 2023, la possibilità per le Srl di ammettere che i soci esprimano il proprio voto mediante consultazione scritta e/o consenso espresso scritto.
Articolo 3- <i>bis</i> , comma 1, lettere a), b) e c)	<b>Modifiche alla definizione delle liti pendenti con parte enti territoriali</b> Vengono apportate alcune modifiche alla disciplina introdotta con la recente Legge di Bilancio per il 2023 (L. 197/2022), in tema di c.d. tregua fiscale con riferimento specifico alle liti pendenti. In particolare, viene integrato il comma 205, stabilendo che acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito <i>internet</i> istituzionale dell'ente creditore i provvedimenti relativi alla definizione agevolata delle liti pendenti al 1° gennaio 2023. Per effetto del nuovo comma 221- <i>bis</i> , è previsto che ogni ente territoriale può stabilire,



*Professionisti Associati*  
Prato

	<p>entro il 31 marzo 2023, con proprio atto la possibilità di definizione, in alternativa alla definizione agevolata delle liti, tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- conciliazione agevolata;</li><li>- rinuncia alle liti pendenti;</li><li>- regolarizzazione degli omessi versamenti.</li></ul> <p>Anche in questo caso il provvedimento acquista efficacia con la pubblicazione sul sito <i>internet</i> istituzionale.</p>
Articolo 3- <i>bis</i> , comma 1, lettere d) e) e f)	<p><b>Modifiche alla disciplina dello stralcio dei ruoli fino a 1.000 euro</b></p> <p>Viene prorogata, per effetto delle modifiche al comma 222, al 30 aprile 2023 la data a decorrere dalla quale interviene l'annullamento automatico dei debiti relativi a singoli carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo 2000 - 2015 di importo residuo, al 1° gennaio 2023, non superiore a 1.000 euro.</p> <p>Per effetto dei nuovi commi 229-<i>bis</i>-229-<i>quater</i>, viene stabilito che gli enti di cui al comma 227 e quindi quelli diversi dalle Amministrazioni statali, dalle Agenzie fiscali e dagli Enti pubblici previdenziali, che, al 31 gennaio 2023, non hanno adottato il provvedimento di non applicazione delle disposizioni in materia di stralcio, possono farlo entro il 31 marzo 2023, ovvero, entro la medesima data, possono adottare un provvedimento con il quale stabiliscono l'integrale applicazione delle disposizioni di cui al comma 222 ai debiti di importo residuo, al 28 febbraio 2023, fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi da essi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Il provvedimento è pubblicato nel sito <i>internet</i> istituzionale dell'ente creditore e comunicato, entro il 31 marzo 2023, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito <i>internet</i> entro il 10 marzo 2023.</p> <p>Anche in questo caso, viene previsto che i provvedimenti acquistano efficacia con la pubblicazione sul sito <i>internet</i> istituzionale dell'ente creditore.</p> <p>Viene previsto che fino al 30 aprile 2023 è sospesa la riscossione dei debiti di cui sopra.</p>
Articolo 9, comma 3- <i>bis</i>	<p><b>Più tempo per le modifiche degli statuti nel Terzo settore</b></p> <p>Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 101, comma 2, D.Lgs. 117/2017, il c.d. Codice del Terzo settore, slitta al 31 dicembre 2023 il termine entro cui Onlus, OdV e Aps possono gli statuti a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017, tramite l'approvazione in assemblea ordinaria.</p>
Articolo 9, comma 4	<p><b>Onlus e 5 per mille</b></p> <p>Modificando l'articolo 9, comma 6, D.L. 228/2021, viene prorogato al 31 dicembre 2023, e quindi di 1 anno, la possibilità per le Onlus di partecipare alla distribuzione del 5 per mille.</p>
Articolo 12, commi 1- <i>bis</i> e 1- <i>ter</i>	<p><b>Credito di imposta beni strumentali</b></p> <p>Per effetto delle modifiche apportate ai commi 1055 e 1057 della L. 178/2020, slitta la 30 novembre 2023, il termine entro il quale è possibile realizzare gli interventi in beni strumentali materiali/immateriali nuovi generici e Industria 4.0, fermo restando che al 31</p>



*Professionisti Associati*  
Prato

	dicembre 2022 risulti accettato l'ordine e versati acconti in misura pari al meno al 20% del costo di acquisizione.
Articolo 15, comma 1- <i>quinqies</i>	<p><b>Proroga</b></p> <p>Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 7, D.L. 115/2022, c.d. Aiuti-<i>bis</i>, è prorogato al 30 giugno 2023, il termine per l'utilizzo del c.d. <i>bonus</i> carburante da parte delle imprese agricole e di quelle della pesca in riferimento alle spese relative l'acquisto di carburante nel III trimestre 2022.</p> <p>Inoltre, per effetto del nuovo comma 1-<i>quater</i>, entro il 16 marzo 2023, i beneficiari del credito d'imposta, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, devono procedere all'invio all'Agenzia delle entrate di un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate.</p>
Articolo 22	<p><b>Registrazione degli aiuti di Stato Covid-19</b></p> <p>Quanto alla proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato Covid-19 nel Registro nazionale aiuti, la situazione aggiornata è la seguente. Con riferimento agli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, i termini di cui all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, D.M. 115/2017, in scadenza:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dalla data del 22 giugno 2022 al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 settembre (anziché giugno) 2023;</li><li>- dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono prorogati al 31 marzo 2024 (anziché dicembre 2023);</li><li>- dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, sono prorogati al 31 marzo 2024 (novità);</li><li>- dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, sono prorogati al 30 settembre 2024 (novità).</li></ul>
Articolo 22- <i>bis</i>	<p><b>Proroga adempimenti dichiarazione contributi</b></p> <p>Intervenendo sull'articolo 1, comma 125-<i>ter</i>, L. 124/2017, viene differita al 1° gennaio 2024 l'entrata in vigore del regime sanzionatorio previsto per la mancata indicazione in Nota integrativa e sul proprio <i>internet</i> delle eventuali sovvenzioni nonché contributi pubblici ricevuti nell'esercizio precedente di importo pari o superiore a 10.000 euro.</p>

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

**Professionisti Associati**